

## DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975. N. 10214

### Disposizioni integrative e modificative al decreto ministeriale 15 febbraio 1969, concernente le prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni.

#### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che approva il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Visto l'art. 39 del citato regolamento generale, recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni tecniche speciali in applicazione del regolamento medesimo;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, che ha approvato le prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 riguardante la riserva di attribuzione a favore dello Stato, per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti;

Ritenuta la necessità di aggiornare talune norme del suindicato decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, n. 445;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

#### **Art. 1**

Il comma sei del paragrafo 2.4 « Calcolo e sicurezza delle funi » del cap. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, è modificato come segue:

« 2.4.6. — Prima dell'inizio del servizio ciascuna fune nuova, escluse le funi tenditrici, telefoniche e di segnalazione, deve essere sottoposta ad un esame magnetoscopico per tutta la sua lunghezza sotto la responsabilità del direttore d'esercizio. I diagrammi relativi saranno allegati al verbale di collaudo della fune ».

## Art. 2.

Il paragrafo .3.7. « Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 3 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a vai e vieni, indicate all'art. 1 è modificato come segue:

«3.7.1. - Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto il direttore d'esercizio deve eseguire una visita generale particolarmente approfondita:

- a) ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;
- b) prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;
- c) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;
- d) ogni volta che venga prescritto dall'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio.

3.7.2 - In tale visita devono effettuarsi corse di prova con veicoli a pieno carico o nelle condizioni di carica più sfavorevoli per gli sforzi motori e provarsi, con veicolo carico, nelle condizioni più gravose, tutti i freni e organi di sicurezza e segnalazione, gli impianti di soccorso ed i freni automatici sulla portante o sulla fune freno, sia in corsa con comando dalla vettura, sia a fermo con l'esperimento dell'allentamento della fune traente e della fune zavorra convenientemente misurato. Le prove in corsa del freno sulla portante saranno effettuate con veicolo carico su uno dei tratti a maggiore pendenza a velocità limitata, e, ogni volta, su un diverso tratto di fune.

3.7.3. - Durante queste visite sarà pure effettuato l'esame delle funi con il rilievo dei fili rotti visibili e dei diametri sulle funi portanti, la misura delle eventuali abrasioni dei fili ed il rilievo di ogni altra irregolarità delle funi.

3.7.4. - Le date delle visite devono essere comunicate, con congruo anticipo, all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di tale ufficio.

3.7.5. — I risultati delle visite devono essere verbalizzati e registrati sull'esemplare, depositato presso l'impianto, dell'apposito « Libro della funivia » (modello allegato D). Copia firmata dal direttore d'esercizio del verbale e delle registrazioni deve essere inviata entro tre giorni all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio, il quale conserverà stabilmente detta copia nell'esemplare del « Libro della funivia » depositato presso l'ufficio medesimo.

3.7.6. - A seguito di ciascuna visita il direttore d'esercizio, nel trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni, comunicherà all'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio le proprie motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni alle quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata.

3.7.7. - La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze indicate al precedente comma 3.7.1. non sia intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte del direttore d'esercizio dell'impianto stesso.

3.7.8. - Resta salva la facoltà dell'ufficio di vigilanza tecnica competente per territorio di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del

pubblico esercizio dell'impianto qualora, sulla base delle comunicazioni del direttore d'esercizio ovvero delle ispezioni effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

3.7.9. - Alla fine di ogni esercizio stagionale il direttore d'esercizio, deve eseguire una visita per l'accertamento dello stato dell'impianto e la determinazione degli eventuali lavori da effettuare durante il periodo di inattività.

3.7.10. - Ogni tre anni deve essere effettuato l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico delle funi dell'impianto (portanti, traenti, zavorra, soccorso e freno), ed i relativi diagrammi saranno conservati in apposito album con le annotazioni ed osservazioni del caso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

IL MINISTRO: MARTINELLI